

BOZZA D.P.C.M.

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

BOZZA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2001 n. 297 concernente il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro";

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" ed in particolare, l'art. 1, comma 2, che istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di modifica ed integrazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, concernente il "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare, l'art. 21, comma 5, laddove prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci dell'INPDAP in posizione di fuori ruolo istituzionale, per effetto dei commi precedenti del medesimo art. 21, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2012 che, in attuazione del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha individuato le strutture ed i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rideterminato le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima seconda e terza *modificando le* ...

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44 ed in particolare l'articolo 8, comma 23 laddove prevede la soppressione, dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e il trasferimento dei compiti e delle funzioni da essa esercitati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" ed in particolare l'art. 2 comma 10ter come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 tra cui quella del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

Visto il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";

Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 2, commi 7 e 8;

Ritenuto non doversi avvalere per il presente schema di Decreto della facoltà di cui al richiamato articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative in data 32 luglio e 17 settembre 2013;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla normativa vigente di settore nonché con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento

CAPO I

Organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 1.

(Funzioni e attribuzioni)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato <<Ministero>>, esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Organizzazione)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:
 - a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento organizzato in divisioni e presso il quale è incardinato il Servizio ispettivo composto da 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale;
 - b) dieci direzioni generali organizzate in divisioni;
 - c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per i compiti di Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale;
 - d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - e) cinquanta divisioni incardinate presso il segretariato e le direzioni generali e ottantacinque uffici territoriali cui è rispettivamente, preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale;
2. Presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati numero sei posti funzione di livello dirigenziale non generale.
3. Presso l'Organismo Indipendente di Valutazione, costituito in forma collegiale ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è individuato un posto funzione di livello dirigenziale non generale.

Art. 3.
(*Segretario generale*)

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni:

- a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;
- b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;
- c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
- d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero;
- e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali per quanto di rispettiva competenza, nonché svolgimento di attività di coordinamento e verifica in materia di diritto internazionale, relativamente ai compiti demandati al Ministero;
- f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;
- g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;
- h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali relativamente alle funzioni indicate nel presente comma, in raccordo con le Direzioni generali competenti, nonché cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;
- m) rapporti e collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- n) predisposizione e cura degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
- o) adozione, nelle more dell'attribuzione dell'incarico dei singoli centri di responsabilità amministrativo contabile, nonché nel caso di assenza o comprovato impedimento del titolare, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle Direzioni Generali del Ministero;
- p) elaborazione di progetti innovativi volti ad ottimizzare l'organizzazione ed i processi produttivi e di attività di *audit* interno finalizzate al miglioramento della gestione del rischio dei processi (*Risk management*); elaborazione della mappatura completa di tutti i processi che interessano l'Amministrazione e realizzazione di una base informativa unica e condivisa per tutte le unità organizzative ministeriali; individuazione preventiva dei rischi di disfunzioni o irregolarità e dei meccanismi di controllo messi in atto dai responsabili dei singoli processi;
- q) autorità di *audit* del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.

2. Presso il Segretariato è incardinato il Servizio ispettivo che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

di coordinatore.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che operi all'interno dell'amministrazione.

3. Il Segretario generale svolge altresì, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché di cura degli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.

4. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Bozza

Art. 4.

(Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio, l'acquisto di beni e servizi non informatici e la logistica – Ufficio Procedimenti Disciplinari)

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio, l'acquisto di beni e servizi non informatici e la logistica – Ufficio Procedimenti Disciplinari si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso sinergie con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attività, coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale e sentite le Direzioni generali. Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione. Promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro. Logistica delle sedi centrali e del territorio nonché gestione delle relative spese di locazione. Coordinamento in ordine all'applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero; ufficio tecnico. Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero. Politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali. Corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza. Valutazione e politiche premianti della *performance* dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attività di programmazione della Direzione generale per l'attività ispettiva. Contrattazione integrativa e relazioni sindacali. Istruttoria conferimento onorificenze. Programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il CdR e per gli uffici territoriali. Programmazione degli acquisiti di beni e servizi non informatici per gli Uffici dell'amministrazione e relative procedure. Ufficio del consegnatario dei beni non informatici. Contrattualistica e gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione. Ufficio contenzioso per le controversie relative al personale e per le materie di competenza della DG PIBLO; recupero del danno erariale. Ufficio procedimenti disciplinari.

6022A

Art. 5.

(Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione (tecnologica) e della comunicazione)

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione (tecnologica) e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.150; gestione delle relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, nonché della produzione editoriale dell'amministrazione e della raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività del Ministero; attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli URP centrali in raccordo con gli URP periferici; gestione del centro di contatto diretto allo sviluppo delle relazioni con i cittadini e le imprese; analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della *intranet*; elaborazione del piano di comunicazione annuale, mediante il raccordo anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle Direzioni Generali; gestione del portale *web*; pianificazione, coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici ed elaborazione di soluzioni applicative con riferimento alle esigenze funzionali delle strutture centrali (es. sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali) e territoriali dell'Amministrazione; elaborazione dei capitoli tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici; manutenzione e aggiornamento delle componenti informatiche dei sistemi centrali e periferici dell'Amministrazione, gestione della sicurezza logica e fisica degli stessi, e controllo del loro corretto funzionamento diretto a garantire un adeguato livello di prestazioni, affidabilità e continuità. Responsabile della gestione logica e fisica di tutti i CED dell'Amministrazione. Manutenzione, sviluppo ed evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla *intranet* dell'Amministrazione e di tutte le applicazioni di servizio, coordinamento del gruppo di sviluppo del Centro Servizi. Progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia VOIP, anche per tutti gli ambiti previsti da SPC. Svolgimento di attività volte ad assicurare agli utenti interni ed esterni al Ministero la fruizione dei servizi informatici messi a disposizione dall'Amministrazione, attraverso i siti *web* accessibili da *internet* ed *intranet*, nonché l'utilizzo dei servizi di interoperabilità. Svolgimento di attività volte a garantire l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e l'attuazione del Piano di *e-government*. Svolgimento di attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza. Consegnatario dei beni informatici. Gestione delle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici e altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati. Approvvigionamento di beni e servizi informatici. Centro Servizi Informatici. Coordinamento, conduzione e manutenzione del sistema informatico del mercato del lavoro, per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive. Coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali.

2027A

Art. 6.

(Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali)

1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro, applicazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e relativo monitoraggio, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'art. 5 e presidenza della Commissione di cui all' articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del fondo speciale infortuni; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale. Attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia. Attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti le relazioni di impiego ed alla tutela della maternità.

Partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Onu, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Consiglio d'Europa; tutela della dignità del lavoratore e dei diritti sindacali anche in relazione all'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; rinnovo dei contratti collettivi di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori. Attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro. Attività di promozione delle politiche occupazionali di genere; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121; analisi e studio della normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

folia

Art. 7.

(Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione)

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione; gestione del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, gestione del fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1 - ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; disciplina, verifica e controllo dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina e gestione dei lavori socialmente utili.


Forza

Art. 8.

(Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative)

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO-IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa agli enti di previdenza di diritto privato; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Covip; vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, Covip, nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie, verifica dei piani triennali d'investimento finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; vigilanza sulla gestione patrimoniale degli enti di previdenza di diritto privato in interazione con la Covip; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Covip; sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; direttive e vigilanza in materia d'infortuni sul lavoro, malattie professionali e assicurazione della gente di mare; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime. Ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Coordinamento del Nucleo Ispettivo Patronati (NIP).

Bolla



Art. 9.

(Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione)

1. La direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività inerente le comunicazioni obbligatorie; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di propria competenza, e cura dei rapporti con il Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico (OCSE); monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare alla redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale, con particolare riguardo al collocamento marittimo in attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare. Indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, ferme restando le competenze delle Regioni; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e di Italia Lavoro S.p.A.; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; attività giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2008, n. 394. Coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal fondo sociale europeo.

0022A

Art. 10.

(Direzione generale per l'attività ispettiva)

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive; gestione, formazione e aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, sentita la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio, l'acquisto di beni e servizi non informatici e la logistica - Ufficio Procedimenti Disciplinari. Segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ex art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex art. 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanza c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali. Attività di orientamento interpretativo derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di interpello su questioni di ordine generale inerenti all'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché in materia di salute e sicurezza del lavoro.

60224

Art. 11.

(Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali)

1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione ed all'assegno sociale e trattamenti di invalidità; gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta acquisti"; attuazione del programma "Promozione dell'inclusione sociale", di cui all'articolo 3 del d.l. 76/2013; coordinamento dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione, nonché di quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; attuazione del Casellario dell'assistenza e definizione dei flussi informativi del sistema informativo dei servizi sociali; monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative integrate per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone con bisogni complessi; attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Bozza

Art. 12.

(Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori sentita la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse finanziarie per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente, vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

202 LA

Art. 13.

(Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese)

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: Promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale, di volontariato, delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale, anche in collaborazione con gli Enti locali; competenze dell'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento, monitoraggio delle attività svolte dai rappresentanti del Ministero all'interno dei comitati di gestione e cooperazione rafforzata nelle materie di competenza. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato, Consulta Nazionale sull'alcol e problemi alcol correlati, coordinamento degli organismi collegiali del Ministero attinenti alle materie del Terzo Settore. Promozione delle attività di sostegno all'imprenditoria sociale e attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione Europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate. Attività di indirizzo e coordinamento Conduzione di tavoli tecnici in materia di competenze della già Agenzia delle ONLUS (art. 8, co. 23, DL n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012), e per le materie della responsabilità sociale e dell'impresa sociale.

2022A

CAPO II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 14.

(Direzioni del lavoro)

1. Gli Uffici territoriali del Ministero sono ottantacinque. Ad ogni singolo Ufficio del territorio è preposto un solo dirigente di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici territoriali di cui al comma 1 del presente articolo sono così ripartiti:

i) Quattro "Direzioni interregionali del lavoro" di seguito denominate DIL dislocate nei seguenti capoluoghi di Regione:

1. Milano
2. Venezia
3. Roma
4. Napoli

La DIL con sede a Milano svolge funzioni di coordinamento sotto esplicitate sugli uffici territoriali siti nelle Regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta;

La DIL con sede a Venezia svolge funzioni di coordinamento sotto esplicitate sugli uffici territoriali siti nelle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto;

La DIL con sede a Roma svolge funzioni di coordinamento sotto esplicitate sugli uffici territoriali siti nelle Regioni: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;

La DIL con sede a Napoli svolge funzioni di coordinamento sotto esplicitate sugli uffici territoriali siti nelle Regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia.

Dette DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare al coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ed allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Svolgono inoltre i seguenti compiti: programmazione e coordinamento delle attività operative, programmazione economico finanziaria regionale attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, gestione delle risorse finanziarie e strumentali a livello regionale, gestione amministrativa delle risorse umane, indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio, monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale, monitoraggio in ordine all'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, supporto all'analisi del mercato del lavoro ed al monitoraggio degli indicatori di contesto.

ii) Ottantuno "Direzioni territoriali del lavoro" di seguito denominate DTL dislocate nei capoluoghi di provincia sotto riportati:

1 L'Aquila	22 Reggio Emilia	43 Sondrio	64 Arezzo
2 Pescara	23 Rimini	44 Torino	65 Firenze
3 Teramo	24 Pordenone	45 Varese	66 Grosseto
4 Matera	25 Trieste	46 Ancona	67 Livorno
5 Potenza	26 Udine	47 Ascoli Piceno	68 Lucca
6 Catanzaro	27 Frosinone	48 Macerata	69 Pisa
7 Cosenza	28 Latina	49 Pesaro-Urbino	70 Pistoia
8 Reggio Calabria	29 Rieti	50 Campobasso	71 Prato
9 Vibo Valentia	30 Roma	51 Alessandria	72 Siena
10 Avellino	31 Viterbo	52 Asti	73 Perugia
11 Benevento	32 Genova	53 Cuneo	74 Aosta
12 Caserta	33 Imperia	54 Novara	75 Belluno
13 Napoli	34 La Spezia	55 Vercelli	76 Padova
14 Salerno	35 Savona	56 Bari	77 Rovigo
15 Bologna	36 Bergamo	57 Brindisi	78 Treviso
16 Ferrara	37 Brescia	58 Foggia	79 Venezia
17 Forli-Cesena	38 Como	59 Lecce	80 Verona
18 Modena	39 Cremona	60 Taranto	81 Vicenza
19 Parma	40 Mantova	61 Cagliari	
20 Piacenza	41 Milano	62 Nuoro	
21 Ravenna	42 Pavia	63 Sassari	

BOZZA

Dette DTL sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di: coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito, tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale, vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge, nonché al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, mediazione delle controversie di lavoro, certificazione dei contratti di lavoro, gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

3. Sono soppressi i posti funzione dirigenziale non generale negli Uffici dei seguenti capoluoghi di provincia Biella, Chieti, Crotone, Gorizia, Isernia, Lecco, Lodi, Massa Carrara, Oristano, Terni, Verbano-Cusio-Ossola. La responsabilità dell'operatività degli stessi Uffici è in capo al :

- a) Direttore della DTL di Vercelli per Biella;
- b) Direttore della DTL di Pescara per Chieti;
- c) Direttore della DTL di Catanzaro per Crotone;
- d) Direttore della DTL di Trieste per Gorizia;
- e) Direttore della DTL di Campobasso per Isernia;
- f) Direttore della DTL di Sondrio per Lecco;
- g) Direttore della DTL di Milano per Lodi;
- h) Direttore della DTL di Lucca per Massa Carrara;
- i) Direttore della DTL di Cagliari per Oristano;
- l) Direttore della DTL di Perugia per Terni;
- m) Direttore della DTL di Novara per Verbano-Cusio-Ossola.

4. Il Ministero esercita attraverso gli Uffici territoriali le competenze e le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, nell'ottica di una razionalizzazione delle spese dell'apparato territoriale ed in coerenza con gli indirizzi strategici nell'ottica di una prospettiva di integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.

5. Gli Uffici territoriali del lavoro dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, l'acquisto di beni e servizi non informatici, il bilancio e la logistica - Ufficio Procedimenti Disciplinari che, in raccordo con la funzione esercitata dal Segretariato generale, impartisce le direttive necessarie al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi.

2022A

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 15.
(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate dalla tabella 6 di cui al DPCM 22 gennaio 2013 pubblicato in GURI, serie generale n.87 del 13 aprile 2013 come di seguito indicato.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1^ fascia	14*
Dirigenti 2^ fascia	145
Terza Area	4.337
Seconda Area	2.780
Prima Area	55
TOTALE COMPLESSIVO	7.331

* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.

3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Bozza

Art. 16.

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a centoquarantacinque posti funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli delle DIR e delle DTL, si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente DPCM su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, ed in particolare, per gli Uffici del territorio la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio, l'acquisto di beni e servizi non informatici e la logistica - Ufficio Procedimenti Disciplinari, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e s.m.i., e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i..
2. All'individuazione dei posti funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti nel numero di sei, si provvede con specifico regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente DPCM.

B. B. B.


CAPO IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 17.
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, ciascuna Struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

2. In esito alla pubblicazione del presente DPCM, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del sopra richiamato articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

BOLZA



Art. 18.

(Modificazioni di norme e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate i seguenti provvedimenti:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà.
- c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale.

POZZA

Art 19.
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

20271